

Edizione di sabato 9 dicembre 2017

ADEMPIMENTI

L'acconto Iva 2017

di **Luca Mambrin**

IVA

L'impatto della lavorazione nella cessione in triangolazione

di **Marco Peirolo**

ACCERTAMENTO

Inerenza: alla ricerca di un punto fermo

di **Massimiliano Tasini**

CONTABILITÀ

Compenso amministratori: la verifica del pagamento

di **Viviana Grippo**

ISTITUTI DEFLATTIVI

L'interpello disapplicativo

di **Dottryna**

ADEMPIMENTI

L'acconto Iva 2017

di **Luca Mambrin**

Entro il prossimo **27 dicembre** i contribuenti soggetti Iva dovranno effettuare l'ultimo pagamento dell'anno, **l'acconto Iva 2017**.

I metodi alternativi per la determinazione dell'acconto sono **tre**:

- **metodo storico;**
- **metodo previsionale;**
- **metodo delle operazioni effettuate.**

Il primo è sicuramente il più utilizzato, poiché considerato più utile e più semplice, mentre gli altri due meglio si adattano a talune situazioni. L'acconto così determinato poi potrà essere **scomputato** dall'imposta dovuta risultante dalla liquidazione effettuata per il mese di **dicembre per i contribuenti mensili** (con pagamento al 16 gennaio 2018), per il **quarto trimestre 2017 per i contribuenti trimestrali speciali** (con pagamento entro il 16 febbraio 2018), o dalla **liquidazione annuale per l'anno 2017 per i contribuenti trimestrali su opzione** (pagamento entro il 16 marzo 2018).

-

Metodo storico

La determinazione dell'acconto Iva con l'utilizzo del **metodo storico** prevede che l'acconto da versare sia pari all'**88%** del saldo a debito relativo al periodo precedente individuato sulla base della periodicità di liquidazione adottata dal contribuente:

- per i contribuenti mensili e mensili posticipati la base di riferimento sarà individuata sull'ammontare della **liquidazione a debito relativa al mese di dicembre 2016** (che per i soggetti mensili posticipati è stata effettuata sulla base delle operazioni di novembre 2016);
- per i contribuenti trimestrali speciali di cui [all'articolo 74, comma 4, del D.P.R. 633/1972](#) la base di riferimento sarà individuata sull'ammontare **della liquidazione a debito relativa al quarto trimestre 2016**;
- per i contribuenti trimestrali per opzione la base di riferimento sarà individuata sull'ammontare **dell'importo a debito risultante dalla dichiarazione Iva relativa all'anno 2016**;

secondo i riferimenti indicati nella seguente tabella:

Liquidazione	Modello Iva 2017
Mensile	VH12
Mensile posticipato	VH12
Trimestrale speciale	VH12
Trimestrale	VL38 – VL36+ VH13

Come precisato nella [risoluzione 157/E/2004](#) per la **determinazione dell'acconto Iva dei contribuenti trimestrali non vanno** infatti considerati:

- **gli interessi dell'1%** applicati in sede di dichiarazione annuale, indicati nel rigo VL36;
- **l'eventuale adeguamento** agli studi di settore o parametri per l'anno di riferimento.

Nel caso **in cui un contribuente trimestrale abbia chiuso la dichiarazione Iva relativa all'anno 2016 con un importo a credito** (indicato nel rigo VL33) si dovrà comunque verificare un'eventuale obbligo di versamento dell'acconto Iva, e la base di riferimento dovrà essere determinata dall'eventuale saldo a debito senza considerare l'acconto versato (ovvero l'importo effettivamente dovuto per il 2016), **pari alla differenza tra l'acconto versato, indicato nel rigo VH13, e il credito Iva annuale, indicato nel rigo VL33.**

-

Metodo previsionale

In alternativa al metodo storico, il contribuente ha la facoltà di adottare il **metodo previsionale**, che consiste nel commisurare l'acconto sulla base del **dato previsionale 2017, ovvero sulla base delle operazioni che verranno effettuate nel mese di dicembre, o nel quarto trimestre o nella dichiarazione annuale dell'anno in corso.**

Utilizzando tale metodo, per non incorrere in sanzioni, è necessario che **a consuntivo l'acconto versato per il 2017 non risulti inferiore all'88%** di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre, quarto trimestre o dichiarazione Iva relativa al 2017 (modello Iva 2018).

Metodo delle operazioni effettuate

L'ultimo metodo a disposizione del contribuente per il calcolo dell'acconto Iva dovuto è quello delle operazioni effettuate con il quale l'Iva dovuta in acconto è pari al **100% dell'importo che deriva effettuando un'apposita liquidazione Iva al 20 dicembre.**

Tale metodo consiste quindi nel determinare l'ammontare dell'acconto dovuto tenendo conto delle operazioni effettuate ai sensi dell'[articolo 6 del D.P.R. 633/1972](#) facendo riferimento al periodo **1.12 – 20.12 (contribuente mensile), ovvero 1.10 – 20.12 (contribuente trimestrale).**

Il contribuente deve quindi effettuare una liquidazione atipica dell'Iva relativa ai predetti periodi (1.12 – 20.12.2017 o 1.10 – 20.12.2017), il cui **risultato a debito dovrà essere versato interamente**.

Nel caso di **variazione della periodicità di liquidazione** rispetto al 2016:

- passaggio da trimestrale a mensile: il parametro su cui calcolare l'88% dovuto a titolo di acconto è pari ad un terzo dell'imposta a debito di cui alla dichiarazione annuale 2016 (modello Iva 2017);
- passaggio da mensile a trimestrale: l'acconto dell'88% va determinato sulla base della somma delle liquidazioni effettuate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016.

Infine, **sono esonerati dal versamento dell'acconto Iva** i soggetti che presentano:

- una base di riferimento a credito (storico 2016 o presunto 2017);
- un importo dovuto inferiore ad euro 103,29;
- la cessazione dell'attività entro il 30 novembre se mensili, o 30 settembre se trimestrali;
- l'inizio dell'attività nel corso del 2017;
- i soggetti che adottano il regime dei minimi;
- i soggetti che adottano il regime forfetario;
- i soggetti usciti dal regime dei minimi o dal regime forfetario con decorrenza 2017 con applicazione del regime ordinario;
- i soggetti che applicano il regime forfetario *ex* 398/1991;

Il versamento dell'acconto Iva va effettuato utilizzando il modello di pagamento F24 con i seguenti **codici tributo**: “**6013**” per i contribuenti mensili e “**6035**” per quelli trimestrali. L'anno di riferimento da indicare è il “2017”.

L'ammontare dell'acconto, unitamente all'indicazione circa il metodo adottato per la sua determinazione, andranno indicati al **rigo VH13 del modello Iva 2018**.



IVA

L'impatto della lavorazione nella cessione in triangolazione

di **Marco Peirola**

Le operazioni di **vendita "a catena"** che coinvolgono operatori di più Stati UE diversi devono essere attentamente esaminate al fine di applicare correttamente il regime impositivo a ciascuna transazione.

Si consideri il caso della società italiana che riceve dal cliente dello Stato UE 1 il **semilavorato da utilizzare per la realizzazione del prodotto finito**, successivamente venduto dal cliente dello Stato UE 1 al suo cliente dello Stato UE 2.

Ipotizzando che, al momento della consegna, il prodotto finito **sia trasportato dall'Italia direttamente nello Stato UE 2**, occorre innanzi tutto determinare la **natura dell'operazione** posta in essere tra la società nazionale e il suo cliente dello Stato UE 1.

L'Amministrazione finanziaria, con la [C.M. 145/E/1998](#) (§ 3), ha chiarito che, in presenza di una **movimentazione di beni di scarso valore economico** inviati dal cessionario/committente perché il cedente/prestatore li utilizzi nella fase di adattamento, assiemaggio, assemblaggio o montaggio per la realizzazione del prodotto finito fornito al cessionario/committente, *"la classificazione giuridica dell'operazione non può essere modificata, risultando evidente, con riferimento all'oggetto della stessa, una **prevalenza della materia ceduta sull'opera prestata dal cedente**"*.

Si consideri, per esempio, che il valore del prodotto finito sia costituito:

- per il 15% dal valore del semilavorato forniti dal committente;
- per il 60% dal valore dei materiali forniti dal terzista;
- per il 25% dall'attività di lavorazione svolta dal terzista.

In questa ipotesi, stando alle indicazioni della citata prassi amministrativa, l'operazione posta in essere dal terzista italiano dà luogo ad una **cessione**, da fatturare, pertanto, in regime di non imponibilità se il prodotto finito è destinato ad essere inviato all'estero. Questa conclusione, peraltro, è giustificata non solo dalla **prevalenza dei beni di proprietà del terzista** rispetto a quelli di proprietà del committente (60% contro 15%), ma anche dal **maggior valore dei beni complessivamente impiegati nella lavorazione rispetto al valore della lavorazione stessa** (75% contro 25%).

Con la successiva [risoluzione 272/2007](#), l'Agenzia delle Entrate ha adottato un **diverso approccio**.

Si ipotizzi che il valore del prodotto finito sia costituito:

- per il 25% dal valore del semilavorato fornito dal committente;
- per il 30% dal valore dei materiali forniti dal terzista;
- per il 45% dall'attività di lavorazione svolta dal terzista.

Anche in questo caso, l'operazione dovrebbe qualificarsi come una cessione, tenuto conto che i beni di proprietà del terzista prevalgono su quelli del committente (30% contro 25%) e, in ogni caso, i beni complessivamente utilizzati nel processo di lavorazione prevalgono sulla lavorazione stessa (55% contro 45%). L'Agenzia delle Entrate, invece, pur richiamando la [C.M. 145/E/1998](#), ha ritenuto che, essendo l'apporto di valore da parte del terzista pari al 75% (30% di materiali, più 45% di lavorazione) del valore totale del prodotto finito, la **lavorazione** costituisce, in termini percentuali, l'**operazione di maggior rilievo economico** effettuata dal terzista.

Ritornando al caso di partenza, assumendo che il costo sostenuto dalla società italiana per l'acquisto dei materiali **superi il costo relativo alla manodopera**, è possibile classificare l'operazione come una **cessione** nei confronti del cliente dello Stato UE 1, da fatturare in regime di non imponibilità di cui all'[articolo 41, comma 1, lett. a\), del D.L. 331/1993](#) a **prescindere dalla resa** (DAP o EXW). In altri termini, indipendentemente dalla circostanza che il trasporto nello Stato UE 2 sia organizzato dalla società nazionale o dal suo cliente dello Stato UE 1, l'operazione beneficia della **non imponibilità**.

Nel caso, invece, in cui l'operazione posta in essere dalla società italiana non fosse qualificabile come cessione, ma come **prestazione**, da fatturare ai sensi dell'[articolo 21, comma 6-bis, lett. a\), del D.P.R. 633/1972](#), vale a dire con la dicitura "inversione contabile", ex [articolo 7-ter dello stesso D.P.R. 633/1972](#), il cliente dello Stato UE 1 dovrebbe identificarsi ai fini IVA in Italia per **regolarizzare l'acquisto intracomunitario "per assimilazione"** del semilavorato in conto lavoro, che, al termine della prestazione, non rientra nel territorio di origine, in quanto trasportato nello Stato UE 2.

Tale obbligo di regolarizzazione, previsto dall'[articolo 17, par. 3, della Direttiva n. 2006/112/CE](#), risulta peraltro propedeutico all'applicazione del trattamento di non imponibilità relativo alla **successiva cessione del prodotto finito a destinazione dello Stato UE 2**, che considerandosi effettuata in Italia, ex [articolo 7-bis, comma 1, del D.P.R. 633/1972](#), esige che l'operatore dello Stato UE 1 sia ivi identificato per poter adempiere agli obblighi "formali" collegati alla fatturazione, dichiarazione, ecc..



ACCERTAMENTO

Inerenza: alla ricerca di un punto fermo

di **Massimiliano Tasini**

Dopo aver introdotto in un [precedente articolo](#) i **principi generali** in materia di **inerenza** ai fini delle imposte dirette – con i connessi riflessi in materia di imposta sul valore aggiunto –, andiamo ora ad esaminare alcune questioni affrontate dalla giurisprudenza di legittimità che possono aiutarci ad applicare detti principi sul piano concreto.

Una prima pronuncia di estremo interesse pratico è la sentenza [Cassazione n. 21405/2017](#), nella quale la Corte, dopo avere affermato che l'Amministrazione finanziaria ha titolo per valutare la **“congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni”**, afferma:

- da un lato, che tale sindacato non è precluso dalla **manca**za di **irregolarità** nella **tenuta nelle scritture contabili** o dalla assenza di vizi negli atti giuridici compiuti nell'esercizio dell'attività di impresa;
- dall'altro, che tale sindacato *“non sembra possa spingersi, come postulato dall'amministrazione ricorrente, sino alla verifica oggettiva circa la **necessità**, o quantomeno circa la **opportunità** (sia pure secondo una valutazione condotta con riguardo all'epoca di stipula del contratto) di tali costi rispetto all'oggetto dell'attività”*.

Questa sentenza afferma pertanto che l'Amministrazione non può spingersi fino al punto di mettere in discussione le **strategie commerciali** che sono solo riservate all'imprenditore, come confermato da [Cassazione n. 10319/2015](#).

In applicazione di tale principio, la sentenza nega validità alla tesi dell'Amministrazione ricorrente, secondo la quale l'imprenditore, avendo rinunciato a benefici derivanti da un contratto, non essendo giuridicamente tenuto a farlo, avrebbe agito in modo **antieconomico**, così generando un componente negativo nella determinazione del reddito di impresa ritenuto indeducibile: *“il fisco non aveva titolo per interferire nella scelta iniziale della contribuente ... analogamente non ha titolo per sindacare, sic te simpliciter, e cioè senza dedurre elementi ulteriori rilevatori di una finalità estranea alla gestione aziendale, la scelta inversa della società, di riassumere su di sé, al “puro costo”, gli oneri sostenuti dalla consorziata nel suo interesse”*.

La sentenza della [Cassazione n. 14137/2007](#) ritorna poi sul tema della inerenza delle **sanzioni antitrust** irrogate all'impresa. Già in passato la [Cassazione n. 8135/2011](#) le aveva ritenute **ineducibili** in quanto non funzionali alla produzione del reddito (in tal senso anche [Cassazione n. 5050/2010](#), stante l'impossibilità di collegare le sanzioni a ricavi o altri proventi).

La sentenza sviluppa però altri argomenti “forti” a conferma della ritenuta indeducibilità:

- questa conseguenza non realizza una sanzione addizionale, bensì costituisce l'**effetto della natura extraimprenditoriale dell'attività illecita** (ed in quanto tale “colpita” dalla sanzione antitrust);
- detta attività illecita spezza *ex sé* il nesso di inerenza;
- la sanzione **non ha natura risarcitoria** – il che porterebbe a renderla deducibile – in quanto non è direttamente correlata ad un evento di danno.

Il contribuente, ricorrente per Cassazione, aveva altresì dedotto la ritenuta deducibilità richiamando l'[articolo 14, comma 4-bis, L. 537/1993](#), che esclude la deduzione solo per i costi dei fatti-reato, mentre nella specie siamo di fronte ad illeciti non penali. Qui però la Corte è tranciante: la sanzione non è un mezzo dell'illecito, bensì un suo **effetto giuridico**, e dunque l'argomento difensivo è ritenuto inconferente.

Molto discussa è infine la questione della sussistenza del requisito dell'inerenza delle **spese sostenute su beni di terzi**. È noto che la giurisprudenza della Cassazione è stata sul punto assai altalenante, con pronunce che hanno messo a durissima prova tante imprese, “ree” di avere pagato lavori su immobili detenuti in locazione resi necessari dall'attività esercitata ma ritenuti indeducibili – e con Iva indetraibile – poichè chi avrebbe dovuto sostenerle sarebbe il proprietario. La sentenza [Cassazione 2 agosto 2017 n. 19191](#) rende giustizia, affermando che **non è il titolo di proprietà o di godimento di bene altrui che rende necessariamente inerente una spesa connessa a quel bene**, né è l'unico mezzo idoneo a provare la sussistenza di detto requisito. In particolare, il contribuente potrà allora portare in detrazione l'imposta assolta sulle spese di ristrutturazione dell'immobile destinato all'esercizio dell'attività di impresa, anche se non né è il proprietario, ma conduttore o comodatario, essendo irrilevanti la disciplina civilistica ma anche gli accordi intercorsi tra le parti, salvo che i costi siano fittizi e sia perciò configurabile una fattispecie fraudolenta (in termini anche [Cassazione n. 6200/2015](#), nonché [Cassazione n. 1788/2017](#)).

Dunque, tre soluzioni concrete a tre casi molto importanti dal punto di vista pratico. A conferma dell'assoluta necessità di seguire con grande attenzione la giurisprudenza della Suprema Corte.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

CONTABILITÀ

Compenso amministratori: la verifica del pagamento

di **Viviana Grippo**

Al termine dell'esercizio l'azienda deve verificare l'avvenuto **pagamento** dei **compensi** spettanti agli **amministratori** così come deliberati dall'assemblea dei soci.

In particolare, assume rilievo, come si vedrà nel proseguo, **la data del prossimo 12 gennaio**, in quanto rappresenta la data entro la quale procedere alla materiale erogazione di detti emolumenti al fine di poter beneficiare della deduzione dal reddito della società nel periodo d'imposta terminato. L'[articolo 95, comma 5, del Tuir](#) prevede, infatti, che la **deducibilità** in capo alla società del compenso dell'amministratore possa avvenire solo quando il compenso sia stato materialmente versato.

Ne consegue che, se il compenso per l'anno 2017 verrà versato entro il 12 gennaio 2018, esso sarà **deducibile nell'anno di imposta 2017**. Diversamente, se verrà versato dal 13 gennaio 2018 non sarà deducibile nel 2017.

Peraltro, tale distinzione non è valida in tutte le circostanze. Occorre infatti effettuare un ulteriore distinguo a seconda della tipologia di reddito conseguito dall'amministratore, potendo, quindi, trovare applicazione il **principio di cassa "allargato"** o **"stretto"**.

Il principio di cassa "allargato"

Nel caso di **amministratore che consegue reddito assimilato a quello di lavoro dipendente**, si applica il c.d. principio di "cassa allargato", secondo il quale la deduzione del compenso nel 2017 è assicurata purché l'erogazione avvenga entro il **prossimo 12 gennaio**.

Il principio di "cassa allargato" è stato introdotto già diversi anni addietro dall'Amministrazione finanziaria con la [C.M. 57/E/2001](#), sulla scorta della constatazione che la disposizione limitativa del Tuir mira a **far coincidere il periodo d'imposta in cui i compensi sono assoggettati a tassazione in capo all'amministratore con quello in cui gli stessi sono dedotti dal reddito dell'erogante**. Pertanto, poiché i compensi percepiti dall'amministratore entro il 12 gennaio concorrono alla formazione del suo reddito nel periodo d'imposta precedente (2017, in forza dell'[articolo 51 comma 1 Tuir](#)), essi sono deducibili dalla società in tale periodo d'imposta. A soggiacere alla deducibilità per cassa sancita dall'[articolo 95, comma 5, del Tuir](#) è solo il compenso e non anche i relativi **contributi**, deducibili per competenza.

Il principio di cassa "stretto"

Al contrario, nel caso in cui l'**amministratore eserciti la propria mansione nell'ambito dell'attività professionale**, con partita Iva, il reddito da questi conseguito verrà determinato sulla base dell'[articolo 54 Tuir](#), quindi sulla base del principio di cassa "stretto": se il compenso verrà pagato nel 2018, anche se entro il 12 gennaio, costituirà **reddito tassabile solo nel 2018**.

Conseguentemente, anche quando il pagamento avvenga tra il 1° e il 12 gennaio 2018, in capo alla società il diritto alla **deduzione** verrà maturato solo nel 2018; pertanto, l'importo del compenso deve essere **sterilizzato** nella dichiarazione dei redditi del 2017 tramite una corrispondente variazione aumentativa.

Riassumendo, se il pagamento del compenso avvenisse entro il 12 gennaio n+1:

- se l'amministratore consegue **reddito di lavoro dipendente o assimilato** la **deduzione** per la società può avvenire nell'**anno n**,
- se l'amministratore consegue **reddito professionale** la **deduzione** per la società avverrà nell'**anno n+1**.

-

Gli aspetti contabili

Considerato il caso dell'**amministratore con rapporto di lavoro dipendente o assimilato**, la scrittura contabile per la rilevazione del cedolino sarà la seguente:

Compensi amministratori (ce)	a	Diversi
	a	Amministratori c/compensi (sp)
	a	Inps c/contributi collaboratori (sp)
(sp)	a	Erario c/ritenute Amministratori
	a	Inail c/contributi collaboratori (sp)
(sp)	a	Dipendenti Amministratori c/arr.ti

Si rilevano, quindi, i **contributi** Inps e Inail amministratore a carico della ditta:

Diversi	a	Diversi
---------	---	---------

Contributi c/Inps Amministratori (ce)

Contributi c/Inail Amministratori (ce)

a Inps c/contributi collaboratori (sp)

a Inail c/contributi collaboratori (sp)

Infine si rileva il pagamento del cedolino:

Amministratori c/compensi (sp) a Banca c/c (sp)



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

ISTITUTI DEFLATTIVI

L'interpello disapplicativo

di Dottryna



Il diritto di interpello è disciplinato dall'articolo 11 L. 212/2000, che, così come modificato dal D.Lgs. 156/2015, contempla, a partire dal 1° giugno 2016, la possibilità di esperire quattro tipologie di interpello.

Al fine di approfondire i diversi aspetti dell'interpello disapplicativo, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione "Istituti deflattivi", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo ne analizza alcune caratteristiche generali.

L'**interpello disapplicativo** consente al contribuente di interpellare l'Amministrazione finanziaria al fine di **ottenere la disapplicazione di norme tributarie** che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, **fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi** ([articolo 11, comma 2, L. 212/2000](#)).

A differenza di tutte le altre tipologie, l'**interpello disapplicativo è obbligatorio**. Ciò significa che il contribuente **"deve"** inoltrare una richiesta all'Amministrazione finanziaria nella ipotesi in cui voglia disapplicare una determinata norma tributaria finalizzata ad evitare l'elusione fiscale.

Con [provvedimento AdE n. 27 del 4/01/2016](#), è stato chiarito che l'**istanza di interpello** deve essere **redatta per iscritto in carta libera** ed esente da bollo.

Ai sensi dell'[articolo 2 D.Lgs. 156/2015](#) l'istanza di interpello può essere presentata:

- da **ciascun contribuente**, persona fisica o giuridica, **anche non residente**;
- dal **soggetto obbligato ex lege a porre in essere gli adempimenti tributari** per conto del contribuente o **tenuto** insieme con questi o in suo luogo all'**adempimento di obbligazioni tributarie**.

Ex [articoli 3 D.Lgs. 156/2015](#) e [3 D.M. 209/2001](#) l'istanza di interpello deve contenere:

- i **dati identificativi** dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
- l'**indicazione del tipo di istanza di interpello** proposta;
- la **circostanziata e specifica descrizione della fattispecie**;
- l'**indicazione delle specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione**;
- l'**esposizione, in modo chiaro e univoco, della soluzione proposta**;
- l'**indicazione del domicilio e dei recapiti** anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
- la **sottoscrizione** dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

Se l'istanza di interpello è **carente degli elementi** di cui agli [articoli 3 D.Lgs. 156/2015](#) e [3 D.M. 209/2001](#) (fatta eccezione per il primo e il terzo che determinano l'inammissibilità dell'istanza), l'Amministrazione finanziaria invita il contribuente alla **regolarizzazione** della medesima **entro il termine di 30 giorni**. In tal caso, i termini per la risposta all'interpello iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione viene effettuata.

All'istanza di interpello deve essere **allegata la copia della documentazione non in possesso dell'Amministrazione procedente** o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Qualora la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'Amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati anche i pareri resi dall'Ufficio competente.

Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, l'Amministrazione chiede, una sola volta, all'istante di **integrare la documentazione presentata**. In tal caso il parere è reso entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.

La **mancata presentazione** della documentazione **entro il termine di 1 anno** comporta la **rinuncia all'istanza** di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)